

NOTE

1. Indicare il codice del Liceo Coreutico destinatario della domanda. Si ricorda che può essere presentata una sola domanda ad un solo Liceo Coreutico (art. 6 comma 2 del bando).
2. Indicare i dati anagrafici. Si raccomanda di porre particolare attenzione nell'indicazione del codice fiscale, in quanto il dato fornito sarà confrontato con i dati in possesso dell'anagrafe tributaria. Per le donne coniugate, il cognome da indicare deve essere quello di nascita.
3. Indicare obbligatoriamente indirizzo, comune, provincia, CAP.
4. Ai sensi dell'art.11 del presente provvedimento:
 - per tutte le tipologie di supplenza è utilizzabile la piattaforma "Vivifacile"; l'aspirante pertanto deve indicare un numero di telefono cellulare e un indirizzo di posta elettronica (PEL) istituzionale o privata. In aggiunta è consigliabile indicare, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
 - per tutti i casi, previsti dal predetto art. 11, in cui la piattaforma di cui sopra non venga utilizzata indicare, oltre ai precedenti, un altro recapito telefonico.
5. Per ciascun titolo previsto dalla tabella di valutazione 1 annessa al presente provvedimento (lettere A, B, C, E). Qualora l'aspirante possieda più titoli di quanti ne preveda lo spazio attribuito dovrà fotocopiare e compilare la pagina d'interesse. Inoltre, in relazione ai titoli di studio, per la graduatorie di scuola secondaria occorre fare riferimento al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modifiche e integrazioni e per quanto riguarda le lauree specialistiche al decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22. L'aspirante può conoscere le graduatorie d'insegnamento di scuola secondaria a cui può avere accesso in base al titolo di studio posseduto consultando il sito www.istruzione.it alla voce Personale della Scuola, Reclutamento, Graduatorie d'Istituto tramite l'applicazione "Titoli di accesso alle classi di concorso".
6. In attesa di specifico provvedimento, sono prese in considerazione anche le lauree magistrali conseguite ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, secondo le corrispondenze fra lauree specialistiche e lauree magistrali stabilite dal DM del 9 luglio 2009.
 - Sono valutati come dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per statuto. Il diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario deve essere di durata almeno annuale, con esame finale, e strettamente coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. S'intende annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti a 1500 ore. Si veda lettera C della tabella di valutazione.
 - Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento, la valutazione dei titoli artistici è effettuata da un'apposita commissione. Pertanto l'istituzione scolastica destinataria della domanda dovrà inoltrare i titoli artistici alla suddetta commissione. La commissione, ai fini della definizione del punteggio, può richiedere all'aspirante il perfezionamento entro breve termine della documentazione presentata.
7. Indicare la lettera con cui il titolo di accesso è identificato nella sezione A.
8. Riportare il voto del titolo d'accesso rapportato in base 110.
9. Barrare con "x" nel caso in cui l'aspirante abbia conseguito la votazione massima con lode.
10. La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell'istituzione scolastica destinataria della domanda.
11. Indicare in ciascuna casella il numero di titoli corrispondenti ai punti 1, 2, e 3 della lettera B della tabella di valutazione.
12. La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell'Istituzione scolastica destinataria della domanda.
13. Indicare in ciascuna casella il numero di titoli corrispondenti ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera C della tabella di valutazione.
14. La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell'Istituzione scolastica destinataria della domanda.

15. Indicare in ciascuna casella i titoli artistico-professionali.

16. La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell'istituzione scolastica destinataria della domanda.

17. Indicare i titoli di servizio valutabili ai sensi della lettera "D" della tabella di valutazione 1. Più servizi prestati nello stesso anno scolastico, per lo stesso insegnamento (graduatoria) e nella stessa istituzione scolastica devono essere riassunti complessivamente in un'unica soluzione.

18. Indicare il periodo di servizio prestato impostando in alternativa i campi "dal.....al..." ovvero il campo "per complessivi giorni...". Se le informazioni sono entrambe presenti devono essere coerenti. Nel caso in cui non lo fossero, prevale il numero di giorni complessivi. Per i servizi d'insegnamento prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc.) devono essere computati solo i giorni di effettiva prestazione dell'attività didattica e non l'intero periodo.

19. Da esprimere in mesi; la frazione residua superiore a 15 giorni vale un mese. Per ciascun anno scolastico non possono essere indicati più di 6 mesi per ciascuna graduatoria.

20. La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. Il punteggio totale si calcola dalla somma del punteggio del servizio specifico più quello del servizio non specifico più quello relativo ad altre attività di insegnamento, in relazione alle due righe previste per ciascuna graduatoria.

21. La parte in grigio della seguente sezione è destinata alle istituzioni scolastiche. L'aspirante deve compilare la sola colonna relativa alle graduatorie richieste.

22. Impostare la colonna con il punteggio di cui alla nota 16.

23. Impostare con la somma del punteggio di cui alle colonne contrassegnate con nota 18 e 20.

24. Impostare la colonna con il punteggio totale contrassegnato dalla nota 33.

25. Impostare la colonna con il punteggio totale contrassegnato dalla nota 24.

26. La colonna deve essere valorizzata con la somma dei punteggi delle colonne precedenti.

27. Per i titoli di preferenza si fa riferimento all'art. 5 comma 4 del D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni.

28. Nel caso in cui l'aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

29. Solo per gli aspiranti di sesso maschile e relativamente agli obblighi dell'aspirante rispetto alla normativa pregressa.

30. Indicare in modo sintetico i servizi prestati.